



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 15/2016

DIPARTIMENTO 55 - DIREZIONE GENERALE 14 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dott. Rettura Pasquale Corso Vittorio Emanuele, 530 NAPOLI

Oggetto della spesa: Compenso CTU

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza e decreto di liquidazione.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 355109 del 23.05.2014 (prat. n. 531/09 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.3566/14 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 09.05.2014, riguardante il dipendente Di Nunno Umberto.

Il Giudice del Lavoro, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81, ha condannato la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato nel resto la domanda e ha compensato le spese di lite nella misura di tre quarti, condannando la Regione Campania a pagare in favore di ricorrente il residuo liquidato in complessivi €. 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché €. 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Il Tribunale di Napoli ha, infine, posto definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.421121 del 19/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

Con nota prot. n. 432503 del 24/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente sig. Di Nunno Umberto a titolo di equo indennizzo e interessi legali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, limitatamente agli importi spettanti al ricorrente a titolo di equo indennizzo e interessi legali, oltre competenze per spese legali (riconoscimento approvato con Delibera Di Giunta Regionale n.454 del 15/10/2014)

Successivamente è stato acquisito dal predetto ufficio, copia del decreto di liquidazione di CTU medico-legale del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro R.G. 8504 e nota del 06/08/2014 a firma del dott.Pasquale Rettura concernente le competenze a lui spettanti per il giudizio in argomento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si provvedeva all'istruttoria del riconoscimento del debito fuori bilancio ai fini della liquidazione in favore del dott. Pasquale Rettura.

Il debito è stato riconosciuto in €.310.95 al lordo di IVA e Cassa Previdenziale con deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 30/12/2014 e successivamente si è provveduto all'impegno di spesa con decreto dirigenziale n.12 del 31/12/2014 e dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, si è provveduto anche alla definitiva liquidazione.

Detto importo è stato però indicato in modo errato defalcando, per mero errore di calcolo, l'entità della ritenuta erariale; infatti l'importo lordo da corrispondere al professionista era di complessivi €. 367,95

Si è pertanto ritenuto predisporre la presente scheda debitoria per riconoscere l'ulteriore importo e consentire quindi all'Amministrazione il pagamento completo spettante al professionista.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014 e decreto di liquidazione di CTU medico-legale del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro R.G. 8504/12

TOTALE DEBITO

Dott. Rettura Pasquale

debito da riconoscere	€ 367,95
già riconosciuto con liberazione di Giunta Regionale n. 746 del 30/12/2014	€ 310,95
differenza da riconoscere	€ 57,00

- Compenso C.T.U. € 57,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)*

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014;
- Decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli di CTU medico-legale R.G. 8504
- Nota del 06/08/2014 dott .Rettura

Napoli, 20/07/2016

**Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0355109 23/05/2014 12.02

Sett. A.G.C. Avvocatura

Prat. 551404 LOD Contenzioso lavoro in coll

Classifica 4.1.1



N. Pratica: CC 531/09

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 3566/14 resa dal Tribunale di
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Nunno Um-
berto

*Amello
fey*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto.
resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde
evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

Dr. Nicotri

0815529254

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facile a
Richiedente

Xerografia GRATIS
(art. 12, l. 11/2/73 n. 533)
Napoli 3/4/2014

Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

5 MAG. 2014

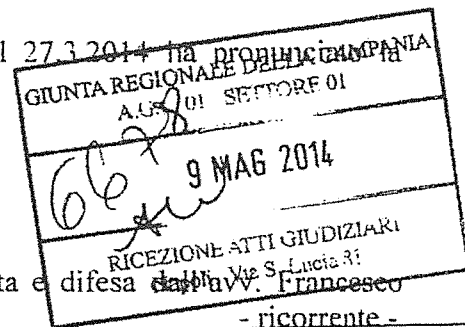
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 27.3.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 8405/12 R.G.

TRA

DI NUNNO UMBERTO, nato a Napoli il 9.5.1952, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Monetti

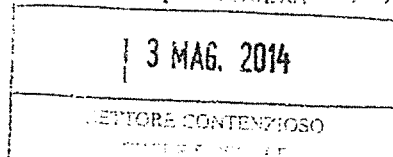


CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alba Di Lascio
- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.3.2012, il ricorrente in epigrafe, dipendente della regione Campania, deduceva: che in data 7.6.2001 subiva un infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: a) "trauma cranico chiuso commotivo con crisi di piccolo male"; b) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; c) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; "esiti di frattura bacino"; che in data 22.5.2002 subiva un ulteriore infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: "trauma cranico; shock emotivo"; che in data 3.9.2007 presentava istanza di aggravamento in relazione alle seguenti infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio: A) "trauma cranico chiuso commotivo"; B) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; C) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; D) "esiti di frattura bacino"; E) "trauma cranico; shock emotivo"; che, con la medesima istanza chiedeva che venissero prese in considerazione ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo le ulteriori infermità contratte in conseguenza del servizio e di quelle già riconosciute come tali, e segnatamente: "1) grave sintomatologia di natura prettamente psichica e nevrotica di tipo depressivo-ansioso, sindrome ansioso-depressiva, disturbo post-traumatico da stress con sintomatologia fobica; 2) lesione meniscale e legamentosa a carico del ginocchio sinistro; 3) esiti di lesione al III e V dito mano destra"; 4) esito di frattura del cotile destro; 5) esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale"; che il collegio medico competente, nella seduta dell'11.3.2008 si esprimeva come segue: quanto alle le infermità indicate ai predetti nn. 1) e 3) riteneva la domanda non tempestiva e comunque le stesse non dipendenti da causa di servizio; non riteneva valutabili le infermità di cui ai predetti punti 2) 4) e 5); riconosceva un



28277

aggravamento in relazione alle infermità di cui ai predetti capi A), C) ed E), ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81, mentre non riteneva aggravate quelle di cui ai capi B) e D), ascrivendole alla Tabella A, 8^a categoria del DPR 834/81; che con decreto n. 110/2009 la Regione Campania gli liquidava l'equo indennizzo commisurato alla 8^a categoria della Tabella A; che, in ragione degli infortuni subiti, ha sostenuto "spese di cura" per la somma di € 22.011,55 di cui: € 1.797,63 per cure ortopediche ed € 19.408,63 per cure neurologiche e neuropsichiatriche relative all'infortunio del 7.6.2001; € 805,89 per cure ortopediche e neuropsichiche relative all'infortunio del 22.5.2002. Ritenendo non congrua la suindicata valutazione ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine di sentir: accertare e dichiarare il proprio diritto all'equo indennizzo nella misura prevista per la 2^a categoria della Tabella A di cui al DPR 834/81 e, per l'effetto, condannare la Regione Campania a corrispondergli lo stesso, oltre interessi legali; condannare la Regione Campania a pagare in proprio favore la somma di € 22.011,55, oltre interessi legali, vinte le spese di lite. Si costituiva tardivamente la Regione Campania che, contestando il fondamento della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

Va, preliminarmente, osservato che la presente fattispecie è sottratta all'applicazione del D.lgs 201/2011, trattandosi di domande del 2001 e del 2003.

Alla stregua della normativa *ratione temporis* applicabile va, dunque, affermato quanto segue.

Il Ctu nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da:

- 1) "esiti di trauma cranico chiuso commotivo in atto accreditabile sindrome soggettiva post-traumatica";
- 2) "esiti di trauma contusivo discorsivo del ginocchio sx con lesione meniscale e legamentosa con presenza di deficit articolare del ginocchio medesimo";
- 3) "esiti di trauma contusivo - discorsivo del rachide cervicale su preesistenza discoartrosica con accreditabile sindrome soggettiva";
- 4) "frattura del bacino";
- 5) "disturbo depressivo di grado maggiore di grado moderato".

Lo stesso, inoltre, ha ritenuto che le infermità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono dipendenti da causa di servizio e che il cumulo delle stesse è ascrivibile alla 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81; che, invece, non è dipendente da causa di servizio l'infermità di cui al punto 5.

Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, nonché nell'integrazione della stessa in risposta alle note deduttive del dott. Mangone Luigi (che peraltro non è stato nominato consulente di parte dal ricorrente), devono essere condivise da questo Giudice, in quanto complete, precise e condotte con validi criteri tecnici.

Per tali motivi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto la Regione Campania, va condannata in via generica al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a titolo di equo indennizzo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda avente ad oggetto le spese per le cure si osserva quanto segue.

Posto che, in considerazione dell'epoca del verificarsi degli infortuni in esame, la normativa applicabile *ratione temporis* è quella dei DPR nn. 3/1957 e 686/1957 (come dedotto in ricorso), si rileva che in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 di quest'ultimo testo normativo il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'amministrazione datrice di lavoro una domanda scritta "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso", circostanza non dedotta, né provata, ed anzi esclusa dalla convenuta nella memoria difensiva.

Pertanto, la domanda avente ad oggetto il rimborso per le spese sostenute per le cure deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura tre quarti, e la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente del residuo secondo il principio della soccombenza.

A carico della Regione Campania, inoltre, vanno poste anche le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e ~~quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre agli interessi legali~~ dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b) rigetta nel resto la domanda;
- c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna la regione Campania a pagare in favore del ricorrente il residuo; residuo che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché € 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- d) pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

In Napoli, il 27.3.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

27-03-2014
28-03-2014
Cancellieri
P. Alfano

Napoli, 15 APR 2011

11 MAY 1965

✓ per 2011

Напрям,

15 APR 2017
L. GANCELLIERE

me

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

Un
lo
dec
G
Lascione Maria Fortuna
9 MAG 2014

UFFICIO ALE CANTINARIO
DE LUCA ALBERTO

R.G. 8506-12



SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. F. Alfano

tra D. Nemesio Garbano

e. 1475

favore del dott. Paquale Prestano

domiciliato in

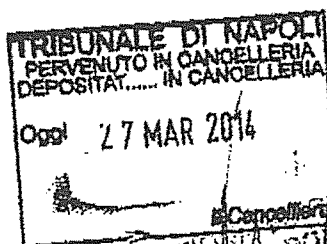
per spese documentate e/o riconosciute Euro

per onorario Euro 290,00

ed in totale Euro 292,02

che pone a carico dell' 14/3 delle Regioni Comparse
Napoli, 9/3-9-11

Napoli, 23.9.14



Il Giudice del Lavoro

IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIUSEPPE POLLARO

9/8-03-2004

DR. PASQUALE REFINO
MEDICO CHIRURGO
Corso Vittorio Emanuele, 531
NAPOLI
C.F. RTT PQL 55114 A013N
P.IVA 00909250631

Spett. Regione
Campania

Nota Informing delle competenze
per la causa R.G. 8504/12

DI NUNNO MUTOLO / Regione Campania

Compenso	€ 290,00
EPA	11,60 4%
IVA	66,35 22%
IRPEF	58,00 20%
	<u>310,95</u>

Quanto dovuto dovrà essere accreditato su

BUL Napoli Lettera 1

documenti conoscenza, per merito, al sottoscritto.

Distinti saluti

Pasquale Refino

14/08/14